

**decreto 8.11.2010, n. 4872, del Presidente della Sezione III quater del TAR per il Lazio**

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9011 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
Soc. GE.RI. Bar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli  
avv. Carlo Contaldi La Grotteria, Livio Lavitola e Gianluigi Iannetti, con domicilio eletto presso  
quest'ultimo in Roma, via Antonio Gramsci, 22;

contro

Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata", in persona del legale  
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Conio, con domicilio eletto  
presso la medesima in Roma, via Appennini, 46;

nei confronti di

Soc. Serenissima Ristorazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in  
Vicenza, Via della Scienza, 26, non costituita;

Soc. Gestioni Romito s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in  
Campobasso, Contrada Colle delle Api, 108/A, non costituita;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

della procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione del Bar aziendale di cui al lotto I,  
con concessione in uso dei locali ubicati all'interno dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni  
Addolorata, per la durata di sei anni.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti, depositati il 26 ottobre 2010, intesi ad ottenere l'annullamento della diffida  
prot. n. 21674 del 20 ottobre 2010, a firma del Direttore Generale della predetta Azienda  
Ospedaliera, con la quale si è intimato alla GE.RI. Bar s.r.l. di lasciare i predetti locali liberi da  
persone e cose entro il termine perentorio del 2 novembre 2010, con l'avvertimento che, in caso di

mancata ottemperanza alla diffida, si procederà alla chiusura delle adduzioni di acqua, energia elettrica e gas;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. Amm., contestualmente ai suindicati motivi aggiunti;

Visto il decreto cautelare n. 4737 del 28 ottobre 2010, con il quale è stata accolta la predetta istanza e per l'effetto è stato sospeso provvisoriamente il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

Vista l'istanza con la quale l'Azienda "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata" ha chiesto la revoca del suddetto decreto cautelare sostenendo che il mancato rilascio dei locali per cui è questione comporterebbe "un gravissimo danno" a suo avviso derivante dalla circostanza che essa sopporta tutte le spese "relative al consumo di acqua, energia elettrica e gas, per l'attività svolta dalla Soc. GE. RI. Bar" nei medesimi locali;

Vista la memoria di replica depositata dalla parte ricorrente;

Considerato che al pregiudizio come sopra descritto non sembra potersi riconoscere la evidenziata gravità ed urgenza, tenuto conto che il suindicato decreto cautelare esplicherà i suoi effetti fino alla pronuncia collegiale sulla domanda di sospensiva, che verrà esaminata nella camera di consiglio del prossimo 17 novembre e che la ricorrente ha precisato di corrispondere per l'utilizzo dei ripetuti locali il canone di gestione in precedenza pattuito;

Ritenuto, altresì, che la diffida a rilasciare i locali di che trattasi è stata emessa in conseguenza dell'aggiudicazione definitiva ad altra società del servizio di gestione del bar aziendale, attualmente reso dalla ricorrente, e che tale aggiudicazione costituisce oggetto di impugnativa da parte della ricorrente stessa;

Atteso che con delibera n. 1469 in data 20 novembre 2009 del Direttore Generale dell'Azienda l'affidamento alla società GE.RI. Bar è stato comunque prorogato fino al decimo giorno dalla data dell'aggiudicazione (gravata con il ricorso introduttivo) ovvero della stipula del contratto di affidamento dei locali (che allo stato non risulta essere intervenuto), proprio al fine di evitare l'interruzione della erogazione del servizio costituente oggetto della gara;

Rilevato che, allo stato, non sembra potersi aderire all'eccezione concernente il difetto di giurisdizione di questo giudice, che potrà comunque essere meglio approfondita e valutata nella adeguata sede collegiale;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di revoca;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di revoca come sopra proposta dall'Azienda "Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata".

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 novembre 2010.

Il Presidente  
Italo Riggio

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 08/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)